



La mediazione familiare: quali sostanziali differenze con la coordinazione genitoriale

Seminario di aggiornamento

rivolto a mediatori familiari, psicologi, avvocati, psicoterapeuti, consulenti tecnici, operatori dei servizi sociali

n. 4 ore di crediti formativi riconosciuti da A.I.Me.F.
(Associazione Italiana Mediatori Familiari)

Firenze, 10 ottobre 2021

Ilaria Fuccaro, avvocato, mediatore familiare, coordinatore genitoriale

“Era appena entrato nel salottino quando vide la moglie e il figlio che abbandonavano il palazzo. Essi passarono vicinissimi allo sciagurato che, nascosto dietro alla portiera di damasco, fu sfiorato in un certo qual modo dalla veste di seta della donna e sentì sul viso il tiepido soffio di queste parole pronunciate dal giovane:

“Coraggio mamma! Venite, venite! Non siamo più a casa nostra qui”.

L’eco delle parole si spense con i passi che si allontanavano. Il generale si raddrizzò sorreggendosi con le mani contratte ai panneggi di damasco e comprimendo il più orribile singhiozzo che fosse mai uscito dal petto d’un padre, abbandonato a un tempo dalla moglie e dal figlio”.

A. Dumas, Il Conte di Montecristo

Definizione

La coordinazione genitoriale è un processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sul bambino attraverso il quale un professionista della salute mentale o di ambito giuridico, con formazione ed esperienza nella mediazione familiare, aiuta i genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la risoluzione delle controversie in maniera tempestiva, educandoli sui bisogni dei loro figli e, previo consenso delle parti e /o del giudice, prendendo decisioni all'interno dell'ambito dell'ordine del tribunale o del contratto di incarico

Caratteristiche

- contiene aspetti comuni a diversi ruoli: neutralità, imparzialità, nomina formale del tribunale, attenzione alla risoluzione delle controversie e migliore interesse dei minori;
- l'autorità del CG che consente di prendere decisioni vincolanti può derivare dalla delega dell'autorità giudiziaria - attraverso i provvedimenti che la prevedono o dispongono - ovvero dall'accordo delle parti che sottoscrivono un contratto con il CG;
- capacità di lavorare intimamente e intensamente con il sistema;
- accessibilità del CG è un elemento essenziale e distintivo;

Obiettivi

- assistere i genitori ad alto livello di conflitto ad attuare il loro piano genitoriale;
- monitorare l'adesione ai dettagli del piano, per risolvere tempestivamente le controversie riguardanti i loro figli e l'attuazione del piano genitoriale;
- proteggere, salvaguardare e preservare una relazione genitore-bambino sicura, sana e significativa.

Conseguenze

- ridurre il conflitto tra genitori;
- migliorare le capacità genitoriali;
- favorire la co-genitorialità e rapporti di cooperazione efficaci;
- diminuire il contenzioso giudiziario e il ricorso al giudice;
- migliorare il benessere dei figli coinvolti nel conflitto genitoriale.

Quali sono le differenze con le altre
ADR?

Mediazione familiare

art. 14, Statuto A.I.Me.F. “*indica la mediazione di questioni familiari, includendovi rapporti tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti; responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali. La mediazione familiare richiede un periodo di sospensione delle cause eventualmente in atto*”

Mediatore Familiare

Art. 14, Statuto A.I.Me.F.:”terza persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più persone in un processo informale e non basato sul piano antagonista vincitore-perdente, il cui obiettivo è di aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo direttamente negoziato, rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti e di tutte le persone coinvolte nell'accordo. L'accordo raggiunto dovrà essere volontario, mutualmente accettabile e durevole. Il mediatore si applicherà affinché l'autorità decisionale resti alle parti. Il ruolo del mediatore familiare comporta fra l'altro il compito di assistere le parti nell'identificare le questioni, di incoraggiare la loro abilità nel risolvere i problemi ed esplorare accordi alternativi, sorvegliandone la correttezza legale, ma in autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto della confidenzialità”

Pratica Collaborativa

La Pratica Collaborativa è un metodo di risoluzione delle controversie attraverso una negoziazione centrata sugli interessi e i bisogni delle parti, che sono protagoniste attive di tutto il percorso, in un clima di fiducia e collaborazione reciproca. Nella Pratica Collaborativa la negoziazione è improntata ai principi di **buona fede, trasparenza e riservatezza**, per garantire accordi consapevoli e rispettosi delle esigenze e dei bisogni di tutte le parti coinvolte e soprattutto capaci di durare nel tempo.

Gli avvocati e gli altri professionisti sono incaricati dalle parti solo per l'assistenza durante la Pratica Collaborativa: concordano in anticipo con i clienti che non faranno ricorso al giudice e non potranno in futuro assistere le parti in un procedimento contenzioso che le veda contrapposte.

Pratica Collaborativa

All'interno di uno spazio di riservatezza definito dal metodo ed applicato dai legali che le assistono, le parti possono confrontarsi senza pregiudizi e comunicarsi le reciproche richieste rispetto agli **effettivi interessi che intendono tutelare** così da sviluppare una serie di soluzioni che possano risultare soddisfacenti ed efficaci per entrambe, risolvendo il conflitto insorto.

Dal canto loro, gli avvocati scindono l'attività di assistenza legale da quella difensiva in senso stretto, concentrandosi su un lavoro strategico di analisi degli interessi del cliente e dei rischi del conflitto che stanno affrontando e di inquadramento degli aspetti strettamente legali, lasciando libere le parti di gestire concretamente la trattativa secondo le loro esigenze.

Negoziazione Assistita

Art. 2 D.L. 132/2014, con. Con modif. in l. 162/2014: *“un accordo mediante il quale le **parti convengono di cooperare** in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo”*

Negoziazione Assistita Supportata

Art. 1, n. 1), Regolamento OCF Firenze:”In caso di negoziazione assistita in materia familiare, gli avvocati, all’inizio del procedimento, o in una fase successiva, qualora ritengano utile e opportuno per il buon esito della negoziazione ricorrere all’intervento di un professionista imparziale e indipendente che favorisca la composizione del conflitto tra le parti da loro assistite, possono rivolgersi a OCF – Servizi per la Famiglia e chiedere la nomina di un terzo, con la formazione di mediatore familiare, che li supporti nel procedimento di negoziazione, o in una fase di esso, al fine di favorire il raggiungimento di intese che si tradurranno in accordi di negoziazione assistita finalizzata alla separazione e/o al divorzio, ovvero in ricorsi congiunti al Tribunale ai medesimi fini. E’ altresì possibile ricorrere alla richiesta di nomina di un terzo, con la formazione di mediatore familiare, ogni qualvolta gli avvocati lo ritengano utile, nello svolgimento della loro attività professionale inerente rapporti familiari sia di tipo istituzionale che di fatto”

Quali sono le differenze con la CTU?

Consulenza Tecnica d'Ufficio

La CTU in ambito di separazione/divorzio e affidamento minori è la valutazione specialistica, conseguita mediante strumento di indagine ausiliario che permette al giudice di <<farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica>> art. 61 c.p.c. L'analisi approfondita del CTU riguarda tematiche quali i legami familiari esistenti tra genitori e figli, le caratteristiche personologiche dei genitori in separazione, le loro capacità genitoriali, le condizioni di affido che garantiscano la crescita sana e armonica del minore e il suo benessere psicofisico.

Le Linee Guida di *Association of
Family and Conciliation Courts*

Linea Guida I

- Formazione specifica ed aggiornamento del Coordinatore;
- Esperienza nella mediazione familiare;
- Certificazione, se disponibile;
- Provenienza: laurea in ambito legale, salute mentale o area collegata o mediatore familiare;
- Esperienza pratica di gestione conflitto;

Linea Guida II

- Imparzialità;
- Lealtà;
- Perizia;
- Diligenza;

Linea Guida III

- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
- Obbligo di informazione su tali circostanze;
- Possibilità di prosecuzione se conflitto non inficia imparzialità;
- Possibilità di invio ad altri professionisti, evitando di trarne beneficio;

Linea Guida IV

- Divieto di ricorre ruoli multipli;
- Ruolo di facilitazione nella risoluzione delle questioni tramite l'accordo delle parti;
- Possibilità di prendere decisioni;

Linea Guida V

- *Obbligo informativo su limitazioni a riservatezza;*
- *Obbligo segnalazioni AG su abusi, violenze e trascuratezza;*

Linea Guida VI

Funzioni della coordinazione genitoriale:

- Valutativa del conflitto;
- Educativa;
- Gestione/coordinazione del caso;
- Gestione del conflitto;
- Decisionale;

Linea Guida VII

- Nomina da parte dell'AG o incarico da parte dei genitori;
- Necessità, in ogni caso, di accordo con le parti;
- Specificità contenuto ed ambito di attività;
- Indicazione durata dell'incarico (anche se rinnovabile e prorogabile su iniziativa delle parti);

Linea Guida VIII

Obbligo informativo circa:

- il percorso;
- i diritti delle parti;
- i poteri attribuiti;
- le limitazioni alla riservatezza;

Linea Guida IX

Obbligo informativo sugli oneri:

- Attività ricomprese;
- Suddivisione tra le parti;
- Conseguenze in caso di annullamento o mancata presentazione agli incontri;

Linea Guida X

- CG può comunicare con le parti ed i professionisti;
- CG può accedere alla documentazione necessaria, compresa, ad es. quella medica, fascicolo giudiziario;
- Obbligo di relazionare per iscritto;
- Colloqui iniziali individuali o congiunti;
- Possibilità sentire i minori, se in possesso delle competenze adeguate;
- Obbligo di rispettare eventuali ordini di protezione;
- Documentazione scritta delle soluzioni concordate;

Linea Guida XI

Il CG può essere autorizzato a fornire raccomandazioni e prendere decisioni ovvero solo raccomandazioni.

Le decisioni possono riguardare:

- Modifiche non sostanziali o precisazioni circa gli orari o la suddivisione del tempo;
- Trasferimenti/passaggi dei figli;
- Salute e cure (es. scelta del dentista);
- Questioni relative all'alimentazione dei figli;
- psicoterapia ed altre cure;
- Valutazione genitori e/o figli;

Linea Guida XI

- Istruzione;
- Attività extrascolastiche;
- Religione;
- Viaggi e passaporti dei figli;
- Abbigliamento ed oggetti personali dei bambini;
- Comunicazioni tra i genitori ed i figli;
- Modifiche all'aspetto dei bambini (es. taglio di capelli etc.);
- Contatti con altre persone significative;
- Valutazioni su abuso sostanze;
- Partecipazioni a programmi di sostegno alla genitorialità;

Divieto per il CG di prendere decisioni esorbitanti il ruolo ed i poteri conferiti

Linea Guida XII

- Divieto di ricorso a pubblicità fuorviante e non veritiera;
- Obbligo accertamento in tema di pubblicità su qualifiche, servizi e percorso;

Riferimenti normativi

- In Italia non vi è un riscontro **normativo** diretto ma soltanto il riferimento all'art. 337 *ter* c.c. (cd. provvedimenti atipici nell'interesse del minore) che attribuisce al Giudice il potere di adottare “*ogni altro provvedimento relativo alla prole*”;

Com'è regolata l'attività del Coordinatore genitoriale?

- In ogni caso, sono applicabili le Linee guida AFCC e le norme contenute nei codici deontologici e/o nelle altre normative applicabili alle singole professioni di provenienza

Lo psicologo coordinatore genitoriale: riferimenti

- Linee Guida AFCC;
- Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
- Linee Guida dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL): armonizzazione delle Linee Guida di Association of Family and Conciliation Courts (AFCC) con il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;

L'avvocato coordinatore genitoriale: riferimenti

- Linee Guida AFCC;
- Codice Deontologico Forense con particolare riferimento a:
 - art. 28 su riserbo e segreto professionale;
 - art. 56 su divieto ascolto del minore, se in conflitto di interessi con i genitori;
 - art. 68 su principio di unicità del mandato;

L'assistente sociale coordinatore genitoriale: riferimenti

- Linee Guida AFCC;
- Codice Deontologico dell'Assistente Sociale;

Il mediatore coordinatore genitoriale: riferimenti

- Linee Guida AFCC;
- Norme UNI per le professioni non regolamentate (Legge 14 gennaio 2013, n. 4);

Esperienza statunitense

- Negli anni '90 le famiglie altamente conflittuali iniziano ad essere al centro del dibattito, soprattutto in Colorado;
- Nel 2000, avvio ad un approccio e discussione multidisciplinare;
- Nel 2001, l'AFCC istruisce due *Taskforces*: la prima identifica le problematiche emerse dall'applicazione della CG negli stati iniqui già prevista normativamente; la seconda ha il compito di predisporre delle Linee Guida per la buona pratica (pubblicate nel 2005);
- Nel 2011, 11 Stati avevano già approntato il proprio modello;

- Le Linee Guida tracciano un quadro orientativo dei principi fondamentali MA non sono regole vincolanti;
- Necessità di armonizzazione con gli statuti delle varie professioni e giurisdizioni;
- Anche in USA non vi è uniformità applicativa, alcuni ordinamenti hanno propri statuti o regolamenti;

Esperienza italiana

Inquadramento giuridico

- non vi è normativa *ad hoc*;
- art. 337 *octies* c.c. che, al comma 2, prevede: “Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337 ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”;
- in combinato disposto con il richiamato art. 337 *ter* c.c. laddove prevede che il giudice: “(...) *Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole*”;

Principio di bigenitorialità

l. 54/2006, c.d. sull'affidamento condiviso: *“nasce con il preciso scopo di passare da un modello che metteva i due genitori su un piano giuridico differente, sottolineato da una drastica attribuzione di maggiori poteri e competenze al genitore affidatario, a un altro modello che **eliminava sistematicamente tali discriminazioni una per una**, mettendo i figli al centro dell'interesse del legislatore e dell'interprete e introducendo il principio della bigenitorialità, nella convinzione che in tal modo si sarebbe ridotta drasticamente la conflittualità e permesso ai figli di godere di tutte le risorse educative e affettive che i genitori potessero fornire loro“* (Marino Maglietta)

Principio di bigenitorialità

Art. 337 ter c.c.: *“Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”*

Principio di bigenitorialità

- in altre parole, entrambi i genitori sono (o dovrebbero essere), a pieno titolo, affidatari, senza alcuna differenza qualitativa giuridicamente rilevante;
- trattasi di un diritto indisponibile dei figli minori;

Ciò implica che:

- ciascuno dei genitori dovrà assumere una propria parte di responsabilità dirette e compiti di cura, comprensivi degli aspetti economici, possibilmente equivalenti a quelli dell'altro;
- Necessità di considerare **prioritariamente l'ipotesi della pariteticità teorica e pratica** dei genitori, dalla quale allontanarsi solo motivatamente, per oggettivi impedimenti o incapacità genitoriale acclarata;

Principio di bigenitorialità a livello internazionale

La Risoluzione 2079 (2015), Consiglio d'Europa *“Uguaglianza e co-responsabilità genitoriale: il ruolo dei padri”* invita gli Stati a:

- *“introduce into their laws the principle of shared residence following a separation, limiting any exceptions to cases of child abuse or neglect, or domestic violence, with the amount of time for which the child lives with each parent being adjusted according to the child’s needs and interests”;*
- *“encourage parenting plans which enable parents to determine the principal aspects of their children’s lives themselves and introduce the possibility for children to request a review of arrangements that directly affect them, in particular their place of residence”;*

Principio di bigenitorialità a livello internazionale

- la relazione di accompagnamento della **Convenzione di Strasburgo del 1996** “*Convention on the Exercise of Children’s Rights*” chiarisce il significato da attribuirsi al concetto di responsabilità genitoriale su base egualitaria: “*term "parental responsibilities" described the "modern concept according to which parents are, on a basis of equality between the parents and in consultation with their children, given the task to educate, legally represent, maintain, etc. their children. In order to do so they exercise powers to carry out duties in the interests of the child and not because of an authority which is conferred on them in their own"*”;
- la **Convenzione di New York del 1989**: art. 9 co. 3 “*Gli Stati parti debbano rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo*”; art 18 “*Gli Stati parti si devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento del principi secondo cui entrambi i genitori hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento ed allo sviluppo del bambino*”;

Principio di bigenitorialità a livello internazionale

- la **Carta di Nizza**: art. 24, co. 2-3 *“In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”*;
- **Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo**, art. 8: *“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”*



“Il godimento da parte del genitore e del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dell’att. 8 della Convenzione (anche qualora la relazione tra i genitori si sia interrotta)” (Guida all’Articolo 8 CEDU)

Bigenitorialità e cogenitorialità: l'attività del CG

Il provvedimento del Tribunale

può suggerire il ricorso alla Coordinazione Genitoriale, recependo l'accordo delle parti

oppure

procedere con un vero e proprio invio

In ogni caso, deve contenere l'indicazione specifica dei poteri e dell'attività richiesta al CG

La figura del coordinatore rispetto al procedimento

- vi è chi ritiene che sia ruolo endoprocedimentale: assimilabile ad un ausiliario del giudice - così come il mediatore *ex art. 68 c.p.c.*;
- Vi è chi ritiene che sia un ruolo esoprocedimentale di cui il Giudice si limita a “prendere atto”, a fronte dell'accordo delle parti;

Tribunale di Milano, sentenza n. 15709/2016

- Ritiene che il CG non avrebbe poteri processuali autonomi in virtù del suo ruolo di gestione e contenimento del conflitto al fine di evitare il contenzioso davanti ai giudici;
- soltanto nel corso del procedimento, potrebbe avere un potere di “*segnalare con urgenza all'autorità giudiziaria minorile ogni condizione di concreto pregiudizio psicofisico (...) che venisse a ravvisare*”;
- si tratterebbe, dunque, di un incarico di carattere sostanzialmente privato che non attribuirebbe al CG alcuna legittimazione processuale diretta;

Poteri ed attività

- non sembra avere alcun potere nella fase iniziale di elaborazione del piano genitoriale (PG);
- in fase esecutiva del PG, il CG ha il ruolo di fornire strumenti e procedure che consentano ai genitori di prendere autonomamente le decisioni ovvero di porsi come arbitro, assumendo decisioni e raccomandazioni;
- Solitamente, non ha, invece, il potere di modificare i contenuti essenziali (ad es. relativi alla frequentazione e al mantenimento di figli) inseriti nel PG disposti dal giudice;
- i contenuti secondari sono quelli che non incidono stabilmente, ma solo occasionalmente, sulla vita dei figli;
- può o deve relazionare al Tribunale;

Poteri ed attività

- se inadeguatezza di modalità di gestione che riguardino aspetti rilevanti o in caso di mancata adesione da

parte dei genitori alle raccomandazioni fornite:

diritto-dovere di informare il giudice della lite, affinché assumi i provvedimenti del caso

- se sorgono questioni in merito alle decisioni secondarie:

potere di intervento autonomo con direttive o suggerimenti

Poteri ed attività

- può relazionare al Giudice del procedimento, se pendente, o al Giudice Tutelare (cfr. Tribunale di Mantova, sentenza 05.05.2017)
- il CG può chiedere di essere sostituito;
- anche le parti possono chiedere la sostituzione del CG;
- la durata dell'intervento deve essere stabilita ma può essere soggetta proroga;
- onerosità CG, ad eccezione dell'esperienza di Civitavecchia;

Gli strumenti del coordinatore

- *report* o verbali:
strumenti utili per tenere traccia degli accordi raggiunti e dare rinforzi positivi e negativi
- email, incontri da remoto, applicazioni:
Strumenti utili perché consentono un “filtro”, eliminando contatto verbale diretto

Ilaria Fuccaro

Piazza dell'Indipendenza 13

50129 - Firenze

tel: 0552302114

Email: avv.ilariafuccaro@gmail.com

Avvocato - Ordine degli Avvocati di Firenze

Vicepresidente - Camera Minorile "G. Meucci" di Firenze

Mediatore Familiare - Scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze

Coordinatore genitoriale - PsicologiePiccinelli